

f) Nadia Angelini teste
f) Federico Guasti Notaio

* * * * *

ALLEGATO A AL N. 41596 DI REP.

N. 8645 PROGR.

STATUTO

FONDAZIONE ZARDI-GORI

(Centro Documentazione e Ricerche per le Chemiodipendenze)

Art. 1: DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita, per volontà dei coniugi Laura ZARDI BRIZZOLARA in GORI ed Enzo GORI, una Fondazione denominata:

FONDAZIONE ZARDI-GORI

(Centro Documentazione e Ricerche per le Chemiodipendenze)

1.2 Per gli scambi internazionali tale Fondazione potrà avvalersi della seguente dizione:

ZARDI-GORI FOUNDATION

(Chemiodependences Documentation and Research Center)

e del corrispondente acronimo:

(ZAGOF)

Art. 2: SEDE E DURATA

2.1. La Fondazione ha sede in Milano, Via Pietro Cossa N. 1; l'indirizzo della Fondazione potrà essere trasferito, sempre nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

2.2. La sua durata è illimitata.

Art. 3: SCOPI

3.1. La Fondazione ha come scopo primario quello di promuovere, nell'ambito del territorio della regione Lombardia, le ricerche nel campo della *chemiodipendenza* e di tutti i fenomeni ad essa direttamente o indirettamente correlati.

Col termine *chemiodipendenza* si deve intendere ogni abuso o dipendenza psichica, fisica o psicofisica da droghe, alcool, tabacco e da ogni altra sostanza naturale (endogena o esogena) o sintetica, presente o futura.

3.2. La Fondazione non ha scopo di lucro e opera, per il perseguimento dei propri scopi, attraverso l'erogazione di apposite sovvenzioni dalla stessa disposte per promuovere le ricerche nel campo sopra indicato.

3.3. Le modalità di concessione delle sovvenzioni sono inderogabilmente sottoposte alle condizioni previste da un apposito Regolamento delle Sovvenzioni, che sarà redatto a cura dei Fondatori, per poi divenire modificabile soltanto con le maggioranze qualificate di cui al successivo Art. 6. 7.

Art. 4: PATRIMONIO E SOVVENZIONI

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1) dalla dotazione iniziale disposta dai Fondatori all'atto della sua costituzione, per un valore di Lire 500.000.000. = destinata:

1.a) per Lire 300.000.000. = alla costituzione di un Fondo di Dotazione volto a garantire il perseguimento degli scopi della Fondazione;

1.b) per Lire 200.000.000. = alla creazione di un Fondo di Gestione volto a fornire mezzi e risorse finanziarie da utilizzare per il perseguimento degli scopi della Fondazione;

2) dagli ulteriori contributi, sotto forma di elargizioni, oblazioni, lasciti ereditari, legati, donazioni e sotto ogni altra forma ammessa dalla legge, di beni mobili e immobili, da parte dei Fondatori stessi o di altri privati, persone fisiche o giuridiche, di enti privati o pubblici e istituzioni;

3) da qualsivoglia forma di provento e utilità derivante alla Fondazione dall'esito delle ricerche dalla stessa sovvenzionate.

4.2. I beni pervenuti alla Fondazione ai sensi dei precedenti punti 2) e 3) dell'Art.

4.1. saranno destinati a incremento dei mezzi e delle risorse finanziarie di cui al punto 1.b) del precedente Art. 4.1., salvo espressa destinazione all'incremento del Fondo di Dotazione di cui al punto 1.a) del medesimo Art. 4.1., da parte del dante causa o del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5: ORGANI DELLA FONDAZIONE

5.1. Organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente e il Vicepresidente
- Il Revisore dei Conti
- Il Comitato Scientifico

Art. 6: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, così distribuiti:

a) 2 membri di diritto, consiglieri a vita:

i due Fondatori e, in caso di loro decesso, i successori nella carica, da loro espressamente indicati in forma scritta; in seguito, ogni successore dovrà a sua volta indicare, sempre in forma scritta, un suo successore nella carica di consigliere a vita;

b) fino a 3 membri elettivi scelti tra soggetti con le seguenti rispettive competenze:

- un membro di comprovata competenza economica e bancaria;
- un membro non tecnico interessato al problema della droga e, più in generale, delle chemiodipendenze;
- un membro di comprovata competenza scientifica nel campo delle chemiodipendenze.

6.2. Tutti i membri elettivi del Consiglio sono nominati di concerto dai due consiglieri a vita; in caso di disaccordo, prevarrà l'indicazione del Presidente, che dovrà comunque motivare le ragioni della propria scelta.


La nomina di ogni membro può essere revocata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione, purchè vi sia il voto favorevole di almeno uno dei membri a vita; oppure per diretta decisione dei consiglieri a vita, purchè giustificata da gravi motivi da esplicitare.

I consiglieri elettivi, in caso di loro cessazione per qualsivoglia motivo, verranno sostituiti per cooptazione, su designazione del Presidente e ratifica del Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice, per il tempo residuo del mandato dei consiglieri in carica.

6.3. I membri elettivi del Consiglio durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

6.4. Il Consiglio ha il compito di realizzare gli scopi della Fondazione e, quindi, tutti i poteri per il funzionamento della stessa e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del suo patrimonio, per l'accettazione dei lasciti e delle donazioni e per la ripartizione delle rendite annuali del bilancio, con i seguenti vincoli inderogabili e non modificabili:

- la Fondazione non può impegnarsi in affari che esulino dai suoi scopi istituzionali o che non siano strumentali al raggiungimento degli stessi;
- la Fondazione, salve soltanto le sovvenzioni, non può distribuire utili e/o avanzi di gestione;



- la Fondazione non può prendere a prestito denaro per finanziare le sue attività;
- i lasciti in denaro devono essere investiti in attività finanziarie non a rischio.

6.5. Il Consiglio di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- adotta le deliberazioni necessarie per il funzionamento della Fondazione;
- adotta le deliberazioni necessarie per l'amministrazione del patrimonio;
- redige il conto consuntivo e il conto preventivo annuale;
- stabilisce le linee guida dell'attività istituzionale della Fondazione;
- predispone i programmi d'amministrazione;
- approva i programmi scientifici;
- provvede sulle domande di sovvenzione, con decisione motivata, se difforme dal giudizio di ammissibilità del Comitato Scientifico;
- provvede, ove opportuno, sulla eventuale destinazione di beni, contributi e utilità comunque acquisiti, a incremento del Fondo di Dotazione di cui al punto 1.a) dell'Art. 4.1;
- modifica lo statuto secondo la procedura all'uopo prevista dalla legge, fatti salvi i limiti inderogabili esplicitati nello statuto stesso;
- modifica il Regolamento delle Sovvenzioni;
- nomina e revoca i membri del Comitato Scientifico;
- dichiara, ricorrendone i presupposti, l'estinzione della Fondazione;
- pone in stato di liquidazione la Fondazione e nomina il Liquidatore;
- approva il piano di devoluzione del patrimonio.

6.6. Il Consiglio si raduna in seduta sia ordinaria, sia straordinaria: in seduta ordinaria, esso si raduna almeno due volte all'anno per redigere il conto consuntivo e il conto preventivo e per approvare i programmi scientifici; in seduta straordinaria, esso si raduna quando la seduta è indetta dal suo Presidente, *motu proprio* o su richiesta scritta di almeno due membri del Consiglio inviata al Presidente e, per conoscenza, a tutti gli altri membri del Consiglio medesimo.

Le sedute del Consiglio sono convocate dal Presidente con invito, scritto inviato a tutti i consiglieri, anche a mezzo fax, almeno otto giorni prima, con la indicazione del giorno, dell'ora, della sede e dell'ordine del giorno della seduta consiliare. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche per via telefonica, con un preavviso di due giorni.

Alle sedute potranno partecipare, su invito esplicito del Presidente, il soggetto eventualmente incaricato delle funzioni di Segretario e il Revisore dei Conti.

Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente della riunione, in mancanza del Segretario, chiamerà uno dei consiglieri a svolgere i relativi compiti.

6.7. Il Consiglio è regolarmente costituito e atto a deliberare solo se è presente la maggioranza dei suoi membri, tra cui il Presidente.

Le deliberazioni, a eccezione delle materie di cui al punto seguente, sono prese a maggioranza dei presenti, purché con il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri a vita. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono valide solo se adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, sempre con il voto favorevole del Presidente, le deliberazioni non delegabili aventi a oggetto:

- le linee guida dell'attività istituzionale della Fondazione
- le deleghe di poteri a Consiglieri
- la modifica dello statuto
- la modifica del Regolamento delle Sovvenzioni
- l'estinzione della Fondazione

- lo stato di liquidazione e la nomina del Liquidatore
- l'approvazione del piano di devoluzione del patrimonio.

I verbali del Consiglio saranno redatti dal Segretario della riunione, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti, in ordine cronologico, in un apposito registro debitamente numerato e vidimato a sensi di legge.

6.8. Il Consiglio di Amministrazione, al suo interno, può delegare ad uno o più dei suoi componenti i propri compiti, secondo le necessità che di volta in volta dovessero emergere.

6.9. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

6.10. Non può assumere la carica di consigliere e, se nominato, decade automaticamente dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato definitivamente a una pena superiore agli anni due di reclusione ovvero anche inferiore laddove detta pena importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

In caso di condanna non definitiva o di patteggiamento ovvero di sottoposizione a indagine per reati che comporterebbero, laddove definitivamente accertati, la decadenza dalla carica a norma del comma precedente, la decadenza del consigliere dalla carica conseguirà soltanto alla eventuale deliberazione del Consiglio, adottata a maggioranza assoluta dei suoi membri e con il voto favorevole di almeno uno dei consiglieri a vita.

La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con la carica di membro del Comitato Scientifico e di Revisore dei Conti.

Art. 7: PRESIDENTE

7.1. La carica di Presidente spetta di diritto al consigliere a vita più anziano di nomina.

7.2. Al Presidente spettano i seguenti compiti:

- convocare e presiedere le sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio di Amministrazione;
- coordinare le attività della Fondazione e provvedere a tutto quanto necessario per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- curare l'osservanza dello statuto e promuoverne le opportune modifiche, fatte salve le clausole inderogabili;
- assumere la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e alla pubblica amministrazione, anche in sede giudiziale, e nominare, se occorre, procuratori *ad acta*;
- adottare, se del caso, provvedimenti di urgenza, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

7.3. Il Presidente può delegare alcuni o parte dei suoi poteri a uno o più dei membri del Consiglio.

Art. 8: VICEPRESIDENTE


8.1. La carica di Vicepresidente spetta di diritto a quello dei due consiglieri a vita non Presidente.

8.2. Il Vicepresidente esercita tutti i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento o per suo esplicito mandato, comunicato al Consiglio.

Art. 9: SEGRETARIO

9.1. Di norma uno dei membri del Consiglio, designato dal Presidente della riunione, sarà chiamato a svolgere le funzioni di Segretario.

9.2. E' in facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione chiamare a svolgere, per una o più riunioni, le funzioni di Segretario, un soggetto non fa-



cente parte del Consiglio, che potrà essere anche remunerato a carico della Fondazione.

In questo secondo caso, il Segretario parteciperà alle sedute del Consiglio su invito del Presidente e non avrà diritto né di espressione di parere, né di voto.

Art. 10: REVISORE DEI CONTI

10.1. Il controllo contabile e finanziario della Fondazione sarà compito di un Revisore dei Conti o, in caso di suo venir meno, di un suo supplente, designati dal Prefetto *pro-tempore* di Milano tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Contabili di Milano.

Il Revisore dura in carica un triennio e potrà essere rieletto.

Il Revisore supplente, durerà in carica per la residua parte del triennio in corso, nel caso in cui, per qualunque ragione, venga meno il Revisore nominato.

10.2. Al Revisore si applicano le cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste per i consiglieri di amministrazione.

10.3. Il Revisore provvede al riscontro degli atti di gestione e accerta la regolare tenuta della contabilità della Fondazione; a tale scopo, potrà procedere, in qualsiasi momento, ai relativi atti di ispezione, controllo e revisione.

Il Revisore redige la relazione sul conto consuntivo annuale, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione prima della sua approvazione.

Qualora il Revisore riscontri irregolarità, è tenuto a fare immediato rapporto scritto al Presidente che dovrà a sua volta comunicarlo ai membri del Consiglio.

Il Revisore partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione alle quali è invitato dal Presidente.

Art. 11: COMITATO SCIENTIFICO

11.1. Il Comitato Scientifico è composto da 5 membri di comprovata competenza nell'ambito delle chemiodipendenze.

I membri del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del suo Presidente. La nomina di ogni membro del Comitato potrà essere revocata dal Consiglio di Amministrazione per giustificati motivi da esplicitare.

Il Comitato dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Al suo interno, il Comitato avrà un proprio Coordinatore che sarà il suo membro più anziano d'età.

11.2. Ai membri del Comitato si applicano le medesime cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste per i consiglieri di amministrazione di cui all'Art. 6.10; in caso di condanna non definitiva o di patteggiamento ovvero di sottoposizione a indagine, in luogo del voto favorevole di almeno uno dei consiglieri a vita, per la decadenza dalla carica sarà invece necessario il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di decesso o permanente impedimento di uno dei suoi membri ovvero di decadenza dalla carica, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un altro membro, sempre di comprovata esperienza nel campo delle chemiodipendenze, da scegliere in un elenco proposto dallo stesso Comitato Scientifico.

11.3. Il Comitato Scientifico si raduna almeno una volta all'anno per provvedere ai suoi compiti. Le sue riunioni sono convocate dal Coordinatore, *motu proprio*, oppure su richiesta di almeno due suoi componenti o del Consiglio di Amministrazione, inviata al Coordinatore e, per conoscenza, a tutti gli altri componenti del Comitato stesso.

Le sedute del Comitato sono convocate dal Coordinatore con invito scritto invitato a tutti i componenti, anche a mezzo fax, almeno otto giorni prima, con la indicazione del giorno, dell'ora, della sede e dell'ordine del giorno della seduta. In

caso di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata anche per via telefonica, con un preavviso di due giorni.

Le adunanze sono presiedute dal suo Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente più anziano d'età presente.

11.4. Il Comitato Scientifico è validamente costituito e atto a deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

11.5. Il Comitato Scientifico ha i seguenti compiti:

a) Domande di sovvenzione:

il primo compito istituzionale del Comitato Scientifico è quello di esaminare le domande di sovvenzione che verranno presentate alla Fondazione, sulle quali dovrà esprimere per iscritto un giudizio di ammissibilità sulla base delle disposizioni del Regolamento delle Sovvenzioni, della originalità e della validità scientifica della ricerca proposta, nonché della congruità economica del programma.

Il giudizio di ammissibilità richiede l'approvazione del Comitato Scientifico, a maggioranza dei presenti; in caso di parità, sarà determinante il voto del suo Coordinatore.

Qualora la richiesta di sovvenzione concerna un'attività che veda direttamente coinvolto un membro del Comitato Scientifico, questi dovrà previamente comunicare il proprio interesse, astenendosi dal partecipare alla formulazione del giudizio del Comitato Scientifico e alla relativa votazione.

I giudizi così formulati verranno prima illustrati al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Consigliere di comprovata competenza scientifica e, quindi, sottoposti al Consiglio di Amministrazione che collegialmente potrà farli propri o rifiutarli motivandone in questo ultimo caso le ragioni.

Per ogni ricerca sovvenzionata sarà nominato responsabile uno dei membri del Comitato Scientifico all'uopo indicato dal Comitato stesso; questi avrà il compito di monitorarla personalmente a intervalli regolari e di garantirne la correttezza e la validità scientifica, informandone il Comitato.

b) Programma per la sovvenzione della documentazione:

altro compito istituzionale del Comitato è quello di presentare annualmente un programma per la sovvenzione della documentazione bibliografica e della sua informatizzazione, sentito il parere del responsabile del settore documentazione, se nominato.

c) Pareri:

il Comitato, se richiesto dal Consiglio di Amministrazione fornirà allo stesso pareri tecnico-scientifici su specifici argomenti o questioni. Il parere così fornito non sarà vincolante per il Consiglio richiedente.

Art. 12: GRATUITA' DELLE CARICHE

12.1. Ogni carica sociale è assolutamente gratuita, fatte salve le spese d'ufficio documentate, sostenute da vari membri per incarichi autorizzati.

12.2. Solo nel caso del Revisore dei Conti e del soggetto eventualmente delegato all'amministrazione del patrimonio mobiliare della Fondazione, anche se membro del Consiglio di Amministrazione, potrà essere previsto, se del caso, un emolumento a carico della Fondazione, la cui entità sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o della relativa delega.

12.3. E' escluso dalla gratuità l'eventuale soggetto, non facente parte del Consiglio di Amministrazione, chiamato dal Presidente a svolgere le funzioni di Segretario per una o più riunioni.

Art. 13: ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

13.1. La Fondazione potrà essere dichiarata estinta dal Consiglio di Amministrazione qualora ricorra una delle cause previste dagli artt. 27 e 28, primo comma, C.C.

13.2. Ricorrendo una delle cause di estinzione, il conseguente stato di liquidazione della Fondazione dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con il voto favorevole del Presidente.

13.3. In questo caso, e in ogni altro caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa e di conseguente liquidazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà, sempre con la medesima maggioranza assoluta, un Liquidatore che potrà essere anche scelto tra i suoi membri e che dovrà presentare al Consiglio il piano operativo per devolvere il patrimonio risultante dalla liquidazione ad altre organizzazioni, istituzioni o enti a carattere non lucrativo, aventi scopi analoghi ai propri nel campo delle chemiodipendenze.

13.4. Il piano di devoluzione del patrimonio dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, sempre con il voto favorevole del Presidente.

Art. 14: DISPOSIZIONI FINALI

14.1. Per quanto non espressamente indicato nel presente statuto, si deve fare riferimento alle disposizioni del Codice Civile in tema di fondazioni private legalmente riconosciute.

- f) Enzo Gori
- f) Laura Zardi Brizzolara in Gori
- f) Monica Gramatica teste
- f) Nadia Angelini teste
- f) Federico Guasti Notaio

* * * * *

Registrato a Milano - Atti Pubblici - l'11.12.2000
al n. 46344 - Serie 1A - Esatte L. 252.000.=

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE NEI MIEI ATTI.

MILANO, 25 MAR. 2001



Federico Guasti